

CAMERA DEI DEPUTATI
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
TESTO UNIFICATO

Adottato dalla commissione Giustizia il 18 gennaio 2012

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Articolo 1

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
 - b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «in caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».

Articolo 2

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».